

QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO

QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO

1.0 Premesse e quadro di riferimento normativo

Il presente documento rappresenta il Rapporto Preliminare Ambientale ai fini della verifica di assoggettabilità a V.I.A. ai sensi dell'art. 20 del D.lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii., dell'intervento progettuale proposto dal Comune di ricadendo lo stesso all'interno delle ipotesi di cui al comma 7 dell'art. 6 del D.lgs 152/2006 e ss.mm.ii ..

Ai sensi e per gli effetti del comma 3, art. 10 del D.lgs 152/2006 e s.m.i. il Rapporto Preliminare Ambientale contiene la procedura di cui all'art. 5 del DM. n. 357/97 e s.m.i.

Si riporta l'elenco della normativa e dei provvedimenti, adottati quale riferimento per l'elaborazione del presente Studio Preliminare Ambientale e la Relazione di Verifica di assoggettabilità a Valutazione di Incidenza Ambientale per la progettazione concernente le opere proposte.

Nel complesso si elencano le principali norme di riferimento, comunitarie, statali e regionali.

1.1 Normativa di riferimento per la V.I.A.

Per quanto concerne la normativa applicabile in materia di VIA, dobbiamo ricordare che, nella Regione Sicilia, le fonti del diritto sono di 3 ordini:

- Sovranazionale, basate sui poteri della Comunità Europea;
- Nazionale, basate sui poteri dello Stato italiano;
- Regionale, basate sulla competenza legislativa della Regione.

1.1.1 Riferimenti Comunitari

Per individuare quali norme comunitarie sono produttive di effetti diretti, cioè, hanno piena efficacia obbligatoria e uniforme applicazione in tutti gli Stati membri provenendo da un ordinamento distinto ma coordinato, può essere utile puntualizzare gli atti in cui la Comunità può intervenire negli ordinamenti giuridici nazionali. Rifacendoci al trattato della Comunità Economica si rilevano:

- I regolamenti;
- Le direttive;
- Le decisioni;
- Le raccomandazioni;
- I pareri.

Tralasciando la definizione di tutti gli altri, i "regolamenti" rappresentano gli atti comunitari direttamente applicabili, mentre le "direttive", rappresentano atti di efficacia vincolante per quanto riguarda i risultati da raggiungere, ma lasciano agli organi nazionali la scelta delle forme e dei mezzi, permettendo così ai vari Stati di adeguarsi tenendo conto delle proprie specificità.

Le direttive hanno efficacia dalla loro notificazione, da cui deriva l'obbligo della trasposizione nel diritto interno.

Esse, pertanto, debbono essere recepite dallo Stato e rispettate anche dalle Regioni.

La principale direttiva europea da ricordare è la Direttiva 85/377/CEE modificata dalla Direttiva 97/11/CEE concernenti "Valutazione di impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati".

Le suddette Direttive fanno un lungo elenco dei progetti da sottoporre a VIA, suddividendoli in due distinte classi in ragione del diverso grado di impatto che possono avere sull'ambiente. In particolare, alla prima classe di progetti (Allegato I), appartengono gli interventi a più elevato impatto che devono obbligatoriamente essere assoggettati a VIA in base alle norme procedurali contenute nei successivi artt. 5 e 10. Alla seconda classe di progetti (Allegato II) appartengono quegli interventi, la cui sottoposizione alla procedura VIA è soltanto eventuale: la decisione in merito al loro assoggettamento alla procedura in parola è, infatti, affidata alla discrezionalità degli stati membri, ritenuti i soggetti più idonei secondo il principio della sussidiarietà.

Altre importanti direttive europee da ricordare in materia ambientale, sono:

- La Direttiva 92/43 CEE concerne l'istituzione della Rete Natura 2000 di Siti di Importanza Comunitaria (SIC) sul territorio europeo;
- La Direttiva 2000/60/CEE, cd. "Direttiva Acque";
- La Direttiva 2001/42/CE, concernente "Valutazione degli effetti determinanti piani e progetti dell'ambiente".

1.1.2 Riferimenti nazionali

A tutt'oggi la disciplina che il nostro ordinamento offre della procedura di VIA che presenta evidenti tratti di frammentarietà e disorganicità derivanti principalmente dal fatto che essa costituisce il frutto di una stratificazione di norme con cui sono stati di volta in volta regolati singoli aspetti della materia.

Alla base dell'anzidetta stratificazione vi è la Legge 08/07/1986 n. 349, istitutiva del Ministero dell'Ambiente enorme in materia di danno ambientale ed i relativi decreti di attuazione: D.P.C.M. 10/08/1988 n. 377, recante "Regolamentazione delle pronunce di compatibilità ambientale di cui all' art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, recante istituzione del Ministero dell'Ambiente e norme in materia ambientale" e D.P.C.M. 27/12/1988 (G.U.R.I.05/01/1989 n. 4), recante: "norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986 n. 349, adottate ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988 n. 377", che costituiscono le norme base del procedimento di VIA tipico di competenza statale.

Con tali norme la scelta del legislatore italiano fu quella di assoggettare alla nuova procedura soltanto le opere di cui all'Allegato I della direttiva, attribuendone la competenza al Ministero dell'Ambiente.

Per gli interventi di minore impatto elencati nell'Allegato II della direttiva, l'art. 40 della Legge 22/02/1994, n.146 (G.U.R.I. 04/03/1992 n. 52, s.o.), cd. "Legge Comunitaria", che si è attuato con il D.P.R. 12/04/1996 (G.U.R.I. 07/09/1996 n. 210), recante "Atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'art. 40, comma 1, della Legge 22 febbraio 1994, n. 146, concernente disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale", successivamente modificato ed integrato dal D.P.R. 11/02/1998 (G.U.R.I. 27/03/1998, n. 72), che ha attribuito alle Regioni la competenza ad effettuare la procedura di VIA in merito a tali interventi.

Le citate disposizioni normative statuiscono un riparto di competenze fra Stato e Regione.

In particolare il citato D.P.R. 12/04/1996 ("Atto di Coordinamento ed Indirizzo" in materia di VIA regionale) prende in considerazione le tipologie di opere di cui all'allegato II della Direttiva 85/337/CEE e li suddivide in due distinti elenchi: l'allegato A, che comprende n. 16 tipologie di opere per le quali viene sancita l'obbligatorietà della VIA - (cfr. art. 1, comma 3°) e l'allegato B, che comprende n. 64 tipologie di opere, per le quali l'obbligatorietà della VIA sussiste solamente quando ricorra una delle seguenti circostanze:

- il progetto ricada all'interno di aree naturali protette (così come definite dalla Legge 06/12/1991 n. 394);
- le caratteristiche del progetto, a seguito di verifica ("screening") dall'autorità competente, secondo le modalità di cui all'art. 1 O e sulla base degli elementi indicati nell'allegato D), richiedano comunque la svolgimento della procedura di V.I.A. (commi 4° e 6°).

Lo stesso decreto prevede inoltre che:

- per i progetti di opere o impianti (sia dell'allegato A, sia dell'allegato B) ricadenti all'interno di aree naturali protette, le soglie dimensionali indicati nei rispettivi allegati siano ridotti del 50%;
- per i progetti compresi nell'allegato B, che non ricadono all'interno di aree naturali protette, l'autorità competente possa verificare (entro 60 gg.) se le caratteristiche del progetto richiedono lo svolgimento di una procedura di V.I.A. (screening).

Ai fini di tale verifica, l'Autorità competente si basa su 2 categorie di elementi:

- caratteristiche del progetto (dimensioni, utilizzo delle risorse naturali, produzione di rifiuti, inquinamento e disturbi ambientali, rischio incidentale, impatto sul patrimonio storico e naturale);
- ubicazione del progetto (qualità e capacità di rigenerazione delle risorse naturali della zona), capacità di carico dell'ambiente naturale).

Ulteriore Legge in materia di VIA è il D.P.C.M. 03/09/1999. che ha modificato il D.P.R. 12/04/1996, adeguandone la definizione di alcune categorie di opere in materia di rifiuti elencate, alla classificazione dei rifiuti introdotta nel D.Lgs. n.22/1997 e s.m.i., cd. decreto Ronchi.

Infine, va ricordato il D.Lgs. 03/04/2006, n. 152, recante "norme in materia ambientale" -(G.U.R.I. n. 88 del14/04/2006, S.O. n. 96), aggiornato prima con le modifiche introdotte dal D.Lgs. 16/01/2008. n. 4. recante "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.L.vo n. 152 del 3 aprile 2006, recante norme in materia ambientale", e poi dal D.Lgs. 29/06/2010, n. 128, recante "Modifiche ed integrazioni al D.Lgs. 3 aprile 2006. n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'art. 12 della legge 18 giugno 2009. n. 69".

Da rilevare che, l'art. 36 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., recante "Abrogazioni e modifiche", ha abrogato una serie di norme quali, la Legge n. 349/1986, il D.P.C.M. l 0/08/1988, n. 377, il D.P.R. 12/04/1996. mentre, nulla cambia in esito all'applicazione del D.P.C.M. 27/12/1988.

Altre norme rilevanti in materia di procedure di VIA, sono:

- il D.P.R. 14/05/2007, n. 90, concernente "Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, a norma dell'art. 29 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 agosto 2006, n. 248", ed in particolare l'art. 9 che ha istituito la Commissione tecnica di verifica all'impatto ambientale VIA e VAS;
- il D.L. 23/05/2008, n. 90, convertito il Legge 14/07/2008, n. 123, concernente "Conversione in legge, con modificazioni del Decreto Legge 23 maggio 2008, n. 90, recante misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e ulteriori disposizioni di protezione civile" ed in particolare l'art. 7 che modifica l'art. 9 del D.P.R. 14/05/2007, n. 90;
- il D.L. 06/0/2011, n. 98, convertito in Legge 15/07/2011, n. 111, recante "Conversione in Legge, con modificazioni del Decreto Legge 6 luglio 2011, n. 98, recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria", ed in particolare l'art. 5, comma 2/bis;
- il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MA TTM), prot. n. GAB/DEC/150/07 del 18 settembre 2007 di definizione dell'organizzazione e del funzionamento della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale-VIA e VAS.
- gli art. 51 del Codice della Navigazione e 53, 54 e 55 del relativo Regolamento di esecuzione;
- la Legge 06/12/1991 n. 394, recante "Legge Quadro sulle aree protette";
- la Legge 28/01/1994, n. 84, e s.m.i., recante "Riordino della legislazione m materia portuale";
- il D.P.R. 08/09/1997, n 357, recante "Regolamento di attuazione della Direttiva 92/43 CEE (SIC) e della Direttiva 79/409 CEE (ZPS) e s.m.i.";
- il D.M.-Ambiente 03/04/2000, recante "Elenco dei siti di importanza comunitaria e delle zone a protezione speciale";
- il D.M.-Ambiente 25/03/2005, concernente l'elenco dei proposti Siti di Importanza Comunitaria (SIC) individuati per il territorio nazionale.

1.1.3 Riferimenti regionali

A livello regionale, oltre alla citata L.R. 06/05/2001 n. 6, di recepimento del D.P.R. 12/04/1996, si ricordano:

- la Circolare ARTA 23/05/1990, prot. n. 4.072/42, recante direttive sugli adempimenti inerenti le opere pubbliche da realizzarsi sul demanio marittimo, art. 34 del Codice della Navigazione ed art. 36 del relativo regolamento;
- il decreto ARTA 30/12/1997, n. 941/VIA (G.U.R.S. 31/01/1998, n. 6) recante "Disposizioni relative alla regolamentazione delle operazioni di dragaggio e di ripascimento degli arenili nell'ambito del demanio marittimo regionale";
- il decreto ARTA 31/12/1997 (G.U.R.S. 31/01/1998, n. 6), recante: "Modalità per il rilascio del nulla osta gli interventi di ripascimento dei litorali nell'ambito del demanio marittimo regionale";
- la L.R. 02/09/1998 n. 21, recante "orme in materia dei lavori pubblici ed urbanistica. Proroghe di termini di cui alle Legge regionali 24 luglio 1997, n. 25 e 3 novembre 1994, n. 43", ed in particolare l'art. 5, recanti norme sul completamento delle strutture portuali;

- la Circolare 22/06/1999, n. 11904 (G.U.R.S. 10/09/1999, n. 43), recante "Utilizzo, recupero e smaltimento dei sedimenti provenienti dai lavori di dragaggio dei fondali marini";
- la Circolare ARTA 22/11/2000, prot. n. 57.454/42, recante disposizioni sull'obbligo dell'acquisizione del Nulla Osta Ambientale, ai sensi dell'art. 30 della L.R. n. 10/1999, preventivamente al rilascio della concessione demaniale marittima, ai sensi dell'art. 36 del Codice della Navigazione;
- la Circolare ARTA 03/07/2000, prot. n. 7.316/42, recante direttive sugli adempimenti inerenti l'impatto ambientale delle opere da realizzare sul demanio marittimo;
- il decreto ARTA 04/01/2001 (G.U.R.S. 23/02/2001, n. 8), recante: "Disposizioni relative alla regolamentazione delle operazioni di dragaggio e di ripascimento nell'ambito del demanio marittimo regionale;
- l'art. 91 della L.R. 06/05/2001 n. 6, la Regione Sicilia, che ha individuato in capo all'Assessorato Regionale del Territorio ed Ambiente l'organo tecnico a cui affidare l'attività istruttoria della VIA.
- il decreto ARTA n. 583 del 01/06/2004 -(G.U.R.S. 18/06/2004, n. 26), recante: "Documentazione necessaria per il rilascio dei provvedimenti di compatibilità ambientale di competenza regionale afferenti i progetti dei lavori marittimi e portuali, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 12 Aprile 1996 e successive modifiche ed integrazioni";
- la Circolare ARTA 10/02/2005, prot. n. 8.177-Serv.2. recante direttive sugli adempimenti inerenti l'art. 5 del D.P.R. 12/04/1996.
- l'Avviso pubblicato sulla G.U.R.S. 30/11/2007, n. 56, in cui l'ARTA precisa che a decorrere dal 31/07/2007, la parte seconda del D.Lgs. 03/04/2006, n. 152, troverà piena applicazione nell'ambito del territorio regionale.

Come conseguenza del recepimento "del Testo Unico Ambientale", le richieste di avvio delle procedure di valutazione d'impatto ambientale (VIA), di valutazione ambientale strategica (VAS) e di autorizzazione ambientale integrata (IPPC), devono presentarsi secondo quanto disposto nella parte seconda del succitato D.lgs. n. 152/2006. Nell'avviso si è ulteriormente precisato che il decreto dell'ARTA 23/03/2004, n. 320 non trova più applicazione, e, per i criteri in esso specificati dovrà farsi riferimento all'allegato IV, parte seconda, D.Lgs n. 152/2006.

1.2 Normativa di riferimento per la Valutazione di Incidenza Ambientale

La Rete Natura 2000, istituita sulla base della preventiva individuazione e designazione di Zone Speciali di Conservazione (SIC e ZPS) secondo le indicazioni della Direttiva 43/92/CEE, ha come finalità la conservazione della biodiversità a livello europeo mediante la tutela di habitat e specie.

L'elenco dei SIC e delle ZPS designati nel territorio italiano (D.M. del 3/4/2000. cfr. G.U. 95 del 22/4/2000 e successivi aggiornamenti in D.M. del 5/7/2007, cfr. Suppl. 167 della G.U. 170 del 24/7/2007) comprende l'intero comprensorio delle Isole Eolie, designato quale ZPS ITA.030044 "Arcipelago delle Eolie – aree marine e terrestri".

L'articolo 6 della Direttiva 43/92 disciplina e regola la gestione e la conservazione dei siti della Rete Natura 2000, prevedendo l'applicazione di procedure propedeutiche all'approvazione di piani e/o progetti che riguardano i Siti Natura 2000 e/o le aree limitrofe, anche quando non direttamente e/o necessariamente connessi alla loro gestione: in particolare, nei paragrafi 3 e 4 viene stabilita la procedura di approvazione di piani e/o progetti che insistono su SIC e/o ZPS quando non necessariamente connessi alla loro gestione.

Qualsiasi trasformazione interessi le ZSC deve essere sottoposta a una Valutazione d'Incidenza, che escluda effetti negativi sul sito o, nel caso questi vengano individuati, proponga adeguate misure di compensazione e di attenuazione.

La Valutazione d'Incidenza viene regolamentata dagli articoli 5 e 6 della normativa nazionale di recepimento della Direttiva (D.P.R. 357 dell'S/9/1997; cfr. anche art. 2 del O.A. 30/03/2007, del O.A. 245/GAB del 22/10/2007 modificato dal D.A. del 18/12/2007, art. 60 della L.R. del 14/05/2009).

In merito alle linee guida riguardanti la salvaguardia e la gestione dei Siti Natura 2000 dell'Arcipelago Eoliano, e segnatamente della ZPS ITA030044, con D.D.G. n. 120 dell'08/03/2013 l'Assessorato al Territorio e Ambiente della Regione Siciliana ha approvato il relativo Piano di Gestione, che contiene sostanziali aggiornamenti relativi al quadro conoscitivo rispetto ai precedenti Formulari Standard del MATTM ma che non introduce alcuna variazione alle normative più restrittive vigenti.

1.3 La procedura di VIA.

Lo scopo principale della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, comunemente detta VIA, è quello di analizzare " ... *gli effetti di un progetto sull'ambiente devono essere dichiarati per proteggere la salute umana, contribuire con un migliore ambiente alla qualità della vita, provvedere al mantenimento della varietà della specie conservare la capacità di riproduzione dell'ecosistema in quanto risorsa essenziale di vita.....*"- (cfr. Direttiva 85/377CEE).

La procedura di VIA, ha quindi lo scopo di individuare, descrivere e valutare, in via preventiva, l'impatto ambientale di determinati progetti pubblici o privati. Essa non è quindi da intendersi "strumento" necessario per verificare il rispetto di standard o per imporre nuovi vincoli, oltre quelli già operanti, ma come un "processo coordinato" per raggiungere un elevato grado di protezione ambientale, realizzando l'obiettivo di migliorare la qualità della vita, mantenere la varietà delle specie, e conservare la capacità di riproduzione dell'ecosistema in quanto risorsa essenziale.

La VIA mira ad introdurre, nella prassi tecnica ed amministrativa ed in una fase precoce della progettazione, una valutazione sistematica degli effetti prodotti dalle opere in progetto sull'ambiente, intendendo quest'ultimo come un sistema complesso di risorse naturali e umane e delle loro interazioni.

In sintesi la procedura di VIA può schematizzarsi in 5 fasi:

- 1) descrizione del progetto;
1. valutazione preliminare (analisi delle aree e dei parametri di impatto, identificazione delle potenziali alternative, definizione del quadro di riferimento informativo, definizione delle linee-guida);
- 2) valutazione di impatto (identificazione degli impatti, previsione degli effetti diretti ed indiretti, ponderazione e valutazione degli impatti, comparazione e valutazione delle alternative, selezione delle alternative, identificazione delle misure di mitigazione);
- 3) bilancio di impatto (elaborazione del bilancio di impatto, attivazione fasi di consultazione pubblica e verifiche, richiesta di ulteriori informazioni ed analisi);
- 4) verifica in fase attuativa (predisposizione ed attuazione del monitoraggio, verifica finale).

Gli elementi caratterizzanti di una procedura VIA sono:

- a) lo Studio di Impatto Ambientale: documento tecnico redatto dal proponente dello studio che presenta una descrizione completa delle caratteristiche del progetto e delle principali interazioni dell'opera con l'ambiente circostante (caratterizzazione ante e post-operam);

- b) il coinvolgimento delle Amministrazioni Locali interessate: la domanda contenente il progetto dell'opera ed il SIA devono essere trasmesse alla provincia ed ai comuni interessati, ai fini di individuare l'Autorità competente per la pronuncia del giudizio di compatibilità;
- c) la pubblicità del procedimento: il proponente deposita presso gli uffici indicati dalle Amministrazioni Località disposizione per pubblica consultazione: copia del progetto, SIA e Sintesi Non Tecnica. Il proponente provvede alla pubblicazione di un annuncio su più quotidiani a livello provinciale, regionale o nazionale in rapporto al rilievo dell'opera;
- d) la partecipazione al procedimento: qualunque soggetto può presentare in forma scritta osservazioni sull'opera proposta; tali osservazioni devono essere prese in considerazione per il rilascio del giudizio di compatibilità ambientale e possono originare inchieste pubbliche.

1.4 Procedura di verifica di assoggettabilità a VIA.

Nel presente Studio Preliminare Ambientale, i cui contenuti sono stati redatti in conformità a quanto previsto all'allegato V del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., ed D.M. del 30 marzo 2015 "*contenente le linee Guida per la verifica di assoggettabilità a VIA dei progetti di competenza delle Regioni e delle Province Autonome*", verranno analizzate le caratteristiche del progetto consistenti nelle sue dimensioni, nel cumulo con altri progetti, nell'utilizzazione di risorse naturali, nella produzione di rifiuti, nel potenziale inquinamento e nel rischio incidenti.

Sarà altresì analizzato il contesto ambientale in cui il progetto deve essere realizzato e l'impatto potenziale.

La verifica di assoggettabilità alla VIA, meglio nota come "screening" o "verifica di esclusione", utilizzando le definizioni contenute nella legislazione precedente, rappresenta una vera e propria procedura istruttoria finalizzata a valutare, se il progetto all'esame, dovrà, o meno, essere assoggettato a VIA.

Tale procedura esiste da diversi anni ed era stata avviata, a livello regionale, grazie al D.P.R. 12/04/1996. mentre a livello nazionale è in attuazione solamente a partire dal D.Lgs. n. 152/2006.

Partendo dal D.P.R. 12/04/1996 si arriva all'attuale riferimento normativo costituito dal D.Lgs. n. 152/2006 con le modifiche del D.Lgs. n. 4/2008. secondo cui sono da assoggettare a VIA. secondo le disposizioni delle leggi regionali, i progetti di cui agli allegati III e IV (art. 7. comma 4).

In particolare risultano sottoposti a verifica di assoggettabilità i progetti di cui all'art. 20. D.Lgs.152/2006.

La significatività degli impatti ambientali negativi, viene valutata dall'Autorità competente in base ai criteri indicati nell'Allegato V al D.Lgs.152/2006 e s.m.i ..

- Da quanto sopra esposto emerge che, il progetto proposto è da sottoporre a verifica di assoggettabilità a VIA, ex art. 20. D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.. Allegato IV alla parte seconda (Progetti sottoposti alla Verifica di assoggettabilità di competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano), punto 7) lettera f) che, prevede tale procedura per i «porti e impianti portuali marittimi, fluviali e lacuali, compresi i porti di pesca, vie navigabili».
- Autorità competente per i progetti di cui agli allegati III e IV della parte 2^ del D.lgs 152/2006: **Regione Siciliana, Assessorato del Territorio e dell' Ambiente, Dipartimento dell'Ambiente.**
- Pubblico: Il pubblico è informato dell'avvio della procedura di verifica attraverso avviso sul sito web dell'autorità competente. Nell'avviso sono indicati il proponente, la procedura, la data di trasmissione della documentazione di cui al comma 1, la denominazione del progetto, la localizzazione, una breve descrizione

delle sue caratteristiche, le sedi e le modalità per la consultazione degli atti nella loro interezza e i termini entro i quali è possibile presentare osservazioni. In ogni caso, copia integrale degli atti è depositata presso i comuni ove il progetto è localizzato.